



Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz

A.C. 4102

Dossier n° 266 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 aprile 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4102
Titolo:	Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente

Contenuto

La proposta di legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione del **festival Umbria Jazz**, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla **Fondazione di partecipazione Umbria Jazz** – attualmente beneficiaria di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – il cui scopo esclusivo, in base allo **Statuto**, è quello di assicurare la continuità dell'omonima manifestazione.

La costituzione della **Fondazione** è stata promossa, da ultimo, con **L.R. Umbria 21/2008** – che ha abrogato la precedente **L.R. 7/1990** –, al fine di sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Regione è titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz. Con apposita convenzione tra Regione e Fondazione sono disciplinate le modalità di utilizzazione dei marchi stessi. La Fondazione presenta ogni anno, entro il mese di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente alla Giunta regionale, che la trasmette a sua volta al Consiglio regionale.

La Fondazione è costituita, in base allo Statuto, da regione Umbria, comune di Perugia, comune di Orvieto e Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, ed è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati.

Con riguardo al **festival Umbria Jazz** – la cui prima edizione risale al 1973 –, la **relazione illustrativa** ricorda che la manifestazione è l'unico festival italiano membro dell'**International Jazz Festival Organization**, che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo.

Rammenta, inoltre, che nel corso degli anni Umbria Jazz ha organizzato manifestazioni in tutto il mondo (Stati Uniti d'America, Australia, Brasile, Argentina, Giappone, Serbia, Sudafrica e Cina), in cui i musicisti italiani hanno avuto un ruolo da protagonisti che ha permesso loro di affermarsi ovunque come interpreti di una visione originale, legata alle tradizioni della musica italiana.

Con riguardo al festival, evidenzia, altresì, che, oltre alla edizione estiva di dieci giorni, la cui formula comprende una media di venti spettacoli quotidiani, a pagamento, ma per la maggior parte gratuiti, da venticinque anni si aggiunge un'edizione invernale, Umbria Jazz Winter, che si svolge a Orvieto nel periodo delle feste di fine anno. Peraltro, sottolinea come, grazie alla formula che prevede eventi diffusi nei centri storici, i due festival esercitano una forte attrattiva turistica.

Infine, fa presente che durante il festival a Perugia si svolgono, in collaborazione con il Berklee College of music di Boston e con il Conservatorio di musica, corsi di formazione che hanno permesso a migliaia di giovani musicisti di perfezionare il linguaggio e la cultura jazz.

Conclusivamente, sottolinea l'importanza del riconoscimento del contributo dal 2017, anno in cui ricorrono i 100 anni dalla registrazione del primo disco di musica jazz.

In particolare, il II contributo previsto per la Fondazione Umbria Jazz dall'**art. 1**, a decorrere **dal 2017**, è pari ad **€1 mln.**

Allo scopo, si **novella l'art. 2, co. 1**, della **L. 238/2012** che, al fine di sostenere e valorizzare i **festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale**, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, a valere su corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS, di un contributo – qualificato **straordinario** dalla rubrica dell'articolo – pari a € 1 mln a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: **Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione**

Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago.

Il contributo è stato qualificato straordinario perché le quattro Fondazioni sono beneficiarie anche di altre tipologie di contributi (a valere sullo stesso FUS e a valere sui fondi del cap. 3670, ai sensi dell'art. 32, co. 2 e 3, della [L. 448/2001](#) - finanziaria 2002).

Anche per la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il contributo disposto con la proposta in commento si configura come straordinario.

Infatti, la Fondazione è già attualmente finanziata ai sensi dell'art. 25 del [DM 1 luglio 2014](#), recante i nuovi criteri per i contributi allo spettacolo dal vivo.

Quest'ultimo dispone che è concesso un contributo ai **festival di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscono alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità.**

Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in una medesima area.

Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti: sostegno di uno o più enti pubblici; direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati; disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli; prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non più del 10% della attività programmata.

In particolare, in base al [D.D. 950 del 31 luglio 2015](#) (Riparto FUS Musica/Festival), sono stati **approvati**, fra gli altri, i **progetti artistici della Fondazione per il triennio 2015-2017**, con un finanziamento per il 2015 pari a € 215.362. Per il 2016, il [D.D. 1405 del 7 novembre 2016](#) ha attribuito alla Fondazione € 227.730.

Lo stesso art. 1 dispone, peraltro, che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa allo stesso **Fondo unico per lo spettacolo**.

Occorre peraltro ricordare che la [L. 17/2017](#), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dopo l'avvio dell'esame della proposta di legge in commento, sempre novellando l'[art. 2 della L. 238/2012](#), ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad € 1 mln a favore della **Fondazione Teatro Regio di Parma** – finalizzato alla realizzazione del "Festival Verdi di Parma e Busseto" – e di € 1 mln a favore della **Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura**, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival, anche in tal caso prevedendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS (a valere sul quale opera già il finanziamento ordinario per le due Fondazioni).

Il testo vigente degli articoli 2 e 3 della legge 238/2012, su cui intervengono le modifiche della proposta di legge è il seguente:

ART. 2 (Contributo straordinario)

1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival.

ART. 3 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'[articolo 2](#), pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2011, n. 75](#).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento dell'art. 1, co. 1, lett. a) con le modifiche apportate all'art. 2 della L. 238/2012 dall'art. 1, co. 1, della L. 17/2017.

Inoltre, occorre sopprimere l'art. 1, co. 1, lett. b), introducendo il seguente nuovo comma: "2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163".

Il **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)**, istituito dalla [L. 163/1985](#) al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e lo è stato, fino al 2016, della cinematografia (settore per il quale, dal 2017, è istituito, ai sensi della [L. 220/2016](#), il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo).

Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese

operanti nei settori delle attività (cinematografiche), musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

L'importo complessivo del Fondo, stabilito annualmente in Tabella C della legge di stabilità fino al 2016, è allocato in differenti capitoli, sia di parte corrente che di conto capitale, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In base al [Decreto 102065 del 27 dicembre 2016](#) - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 -2019 – che non considera ancora la novità derivante dalla [L. 220/2016](#) – si tratta di: cap. 1390–Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391–Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620–Commissioni per l'erogazione dei contributi; cap. 6621 - Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622–Attività musicali; cap. 6623–Attività teatrali di prosa; cap. 6624–Danza; cap. 6626–Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721–Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570–Produzione cinematografica; cap. 8571–Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573–Promozione cinematografica.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano collegamenti con lavori legislativi in corso.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato nell'[art. 117 della Costituzione](#). Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della **Corte costituzionale (sentenze 255/2004 e 285/2005)**, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'art. 117, come tali affidate alla **potestà legislativa concorrente** di Stato e regioni.

In particolare, con la sentenza 255/2004 la Corte costituzionale aveva evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo [titolo V della Costituzione](#). La Corte sottolineava che "per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative [...] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla **leale collaborazione** con le Regioni".

Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la [L. 239/2005](#) che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS sono adottati d'**intesa con la Conferenza unificata**. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'[art. 9 della Costituzione](#) prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La Corte costituzionale ha, in tale quadro, più volte rilevato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni» e giustifica un intervento dello Stato «anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all'[articolo 117 della Costituzione](#)» (sentenze 153/2011, 307/2004, 478/2002).